

Documento n. 8

Lo Statuto

Congregazione di Carità di Enna

*Statuto organico dell'Ospedale Civico di Enna,
Eretto in ente morale per R. Decreto 7 Luglio 1898.*

Capitolo 1°
Origine - Sede - Scopo - Mezzi della Istituzione.

Art. 1° - L'Ospedale Civico di Enna è stato eretto in Ente Morale con R. D. del 4 Luglio 1898.

Art. 2° - Esso verrà impiantato nel locale dove si trova attualmente il fabbricato dell'Ex Convento del Carmine, a quest'uso espressamente destinato dal consiglio Comunale con deliberazione presa in adunanza straordinaria sotto il dì 9 Dicembre 1898.

Art. 3° - Tale Istituto sarà perpetuamente destinato a ricoverare e curare gli ammalati poveri del Comune, dell'uno e dell'altro sesso.

Non potranno essere ammessi gli ammalati non oriundi e non domiciliati nel comune ove ne facessero richiesta, in tal caso si avrà diritto al rimborso delle spese di specialità secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 4° - Sia no del Comune o estraneo al Comune, potranno del pari essere ammessi quelle persone, che, pur non essendo poveri ne facessero richiesta obbligandosi però a corrispondere una retta giornaliera che verrà stabilita nel Regolamento di Istituto Amm.ne.

Art. 5° - L'ammissione a titolo gratuito dell'istituto, dopo la constatazione della povertà dell'ammalato, avrà luogo con le forme di cui si occuperà il regolamento interno.

Art. 6° - I mezzi, coi quali sarà provveduto al conseguimento dello scopo della Istituzione in parola si rizereranno:

a) Da gli oneri perpetui risultanti dall'atto di dotazione per contributo in cont. possibile Annullato convertito da parrocchie Amm. ni locali sotto il dì 5 Agosto 1892 come infra distinti.

1° Dalla parrocchia Chiesa Madre	L. 1.000,00
2° " " " S. Cataldo	" 150,00
3° " Congregazione di Carità	" 500,00
4° Dall'Amm. ne Comunale	" 4.000,00

Totale reddito annuale ricavanti dall'atto di dotazione sopra citato L. 5.650,00

Risparmio £ 5.650,00
b) Dal Legato istituito dalla Baronessa Rosalia Tavianio
con testamento pubblico del 7 Agosto 1886 in Mt Carlo Torino 500,00

Totale reddito £ 6.150,00

c) Dalle entrate pervenute alla Congregazione per gli effetti del concentramento di parecchi legati di matrimonio per forza del R.D. 31 Gennaio 1895, che in omaggio alla legge 30 Luglio 1896 N. 344, con apposita deliberazione verranno devolute all'Ospedale, aumentando così il reddito annuale dell'Istituto ed oltre £ 2.000,00 approssimativamente;

d) Dalla trasformazione di fine di parecchie Opere Pie ed culto amelioramento alle relative proposte fatte dalla Congregazione con deliberazione presa in adunanza straordinaria 1891.

c) Dalla carità cittadina, che la Congregazione avrà cura di promuovere con mezzi onesti e consentiti dalle Leggi.

Capitolo 2 = Amministrazione =

Art. 7 Ospedale civile per gli effetti delle leggi vigenti sulle Opere Pie sarà amministrato dalla Congregazione di Carità locale, la quale avrà l'obbligo di tenere espressamente distinto il relativo patrimonio e i bilanci, consuntivo o presunto, da quelli delle altre Opere Pie, che contemporaneamente amministra.

Art. 8 - L'Amministrazione sarà tenuta in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia, ed alle prescrizioni sul riguardo contenute negli statuti organici della Congregazione di Carità, debitamente approvati con R.D. 21 Agosto 1894.

Art. 9 - Il servizio amministrativo sarà disimpegnato dal personale di segreteria della Congregazione, e del Tesoriere della medesima, la di cui cauzione si intende estesa all'intera amministrazione dell'Istituto in parola e dovrà essere aumentata, se la Congregazione la giudicherà insufficiente.

Capitolo 3

Impiegati = Salaristi = Trattamento agli ammalati.

Art. 10 - Del numero, dei doveri degli obblighi e delle retribuzioni agli impiegati e salaristi, che fossero ritenuti indispensabili al buon andamento dell'Istituto.

Istituzione, nonché dal trattamento agli ammalati, pendente il periodo della cura e successivamente quello della convalescenza si occuperà estesamente; il Regolamento d'Interna Amm.ne. oggi stesso compilato.

Capitolo 4

Norme Generali

Art. 11 - La durata in carica, le attribuzioni, i doveri, i casi d'incompatibilità le forme per le adunanze, votazioni e deliberazioni, le norme amministrative nei rapporti con le autorità superiori, per le contrattazioni e simili, sono quelle stesse prescritte dalla legge 17 Luglio 1890 sulle C. P. N. 6392 e dai relativi Regolamenti di Amm.ne e di contabilità, resi esecuti con R. D. 5. Febbraio 1894.

Il presente Statuto è stato approvato preliminarmente dalla Compagnazione di Carità con deliberazione presa in Palermo 4 Luglio 1900.

Visto
Il Presidente
[Signature]

Il Segretario
[Signature]